

Roma, 16 giugno 2008
Prot. 397

CIRCOLARE N. 72 / 2008
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO
ATTIVITA' FEDERCASA
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

D.L. 27.5.2008, n. 93 relativo alla parte riguardante l'applicazione del regime ICI.

Da più parti provengono richieste di chiarimento per quanto concerne l'ICI a carico degli Enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica.

Difatti, con il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, in vigore dal 29 maggio 2008 è stato previsto che:

1. "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3bis, e dall'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il *comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n.504 del 1992*"

L'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 504/92 equipara al regime previsto per le "abitazioni principali" le *".....unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

Questa norma, a parere della scrivente, come detto, produce l'estinzione dell'obbligo del pagamento ICI per gli alloggi degli IACP ma anche delle Aziende comunque denominate, posto che le disposizioni che fanno riferimento agli Istituti Autonomi Case Popolari sono da ritenere applicabili anche agli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati. La forma giuridica eventualmente stabilita dalle Regioni per l'espletamento delle attività di competenza degli IACP non può infatti influenzare il diritto al medesimo trattamento fiscale della medesima fattispecie.

Quanto sostenuto da Federcasa è confermato dalla risoluzione del Ministero dell'Economia e

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 1 Direzione Federalismo Fiscale n. 12/DF del 5 giugno 2008 allegata in copia ove al pagina 6, paragrafo 5) lettera B), viene esaminata l'esenzione ICI per gli IACP.

Il Ministero afferma che l'esenzione spetta “(...) agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP. La disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616. (...)”

Riteniamo che le disposizioni del Decreto in oggetto producano decisamente l'estinzione dell'obbligo del pagamento dell'ICI medesima non solo per gli alloggi degli IACP ma anche per quelli delle Aziende comunque denominate.

Cogliamo l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi



Allegati:

Ris. n. 12/DF del 5 giugno 2008